



Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

PREMESSO

che a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Alberto Rizzo , Presidente del Tribunale di Modena, giusta la delega di cui in premessa

E

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, nella persona del Direttore Arch. Valerio Fioravanti;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente, massimo 2/3 inserimenti alternati ai condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000 di prestare presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente si riserva la possibilità di accogliere o meno le richieste che pervengono in base alle esigenze di servizio dell'Amministrazione. L'Ente specifica altresì che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Supporto alla manutenzione delle Aree Verdi, della rete sentieristica, della rete ciclabile e delle aree di sosta all'aperto;
- Supporto alla manutenzione ordinaria degli immobili dell'Ente;
- Supporto al Servizio di informazione turistica presso i centri visita, punti informativi e aree turistiche dell'Ente: Pievepelago, Pieve di Trebbio, parcheggio del Lago Santo Pievepelago;
- Supporto all'organizzazione e alla gestione delle iniziative a carattere promozionale, turistico e sportivo dell'Ente, anche durante il loro svolgimento;
- Supporto alle attività di ufficio: smistamento posta, smistamento telefonate, archiviazione documenti di vario genere;

L'Amministrazione si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie sedi operative del Parco del Frignano nel comune di Pievepelago (MO) e del Parco dei Sassi di Roccamalatina nel comune di Guiglia (MO), anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l'organizzazione dei servizi dell'Amministrazione stessa.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni per l'Amministrazione sono:

- Responsabile del Servizio Personale Sig.ra Alessandra Galli.
- Direttore dell'Ente Arch. Valerio Fioravanti
- I Responsabili di Servizio dell'Ente per le attività da svolgere presso le rispettive strutture;

I Responsabili dei servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi uffici dell'Amministrazione, hanno lo specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione. La disponibilità dell'Amministrazione potrà essere verificata contattando la Sig.ra Galli Alessandra telefonicamente al numero 0536 72134 oppure tramite e-mail alessandra.galli@parchiemiliacentrale.it.

L'inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell'interessato ai fini di una idonea collocazione all'interno della struttura

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

Il condannato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 a decorrere dalla data della firma.

_____ lì, _____

PER L'ENTE

Il Direttore
(Arch. Valerio Fioravanti)

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Alberto Rizzo)